

**Parte prima - N. 48**

**Anno 44**

**20 dicembre 2013**

**N. 381**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2013, N. 26

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**I N D I C E**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 22 ter della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012
- Art. 9 - Capacità assunzionale
- Art. 10 - Disposizioni finali
- Art. 11 - Abrogazioni

**Art. 1**

*Modifiche all'articolo 1  
della legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per “intesa” tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del

trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;

b) per “istituti e agenzie regionali”: l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

c) per “enti regionali”: l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);

d) per “Sistema delle amministrazioni regionali”: la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti regionali di cui alla lettera c).”.

**Art. 2**

*Inserimento dell'articolo 2 bis  
della legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

*Tutela della salute dei lavoratori*

1. La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, ossia il loro completo benessere fisico, mentale e sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il Presidente della Giunta regionale individua il

datore di lavoro, ai fini del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra i dirigenti regionali con adeguati poteri decisionali e di spesa.

3. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa:

a) delinea l'assetto organizzativo e gestionale per l'efficace adempimento di tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti regionali;

b) approva, su proposta del dirigente con funzioni di datore di lavoro, piani annuali di azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa la stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali.

4. Gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), adottano gli atti necessari per dare applicazione nel loro ordinamento alle disposizioni del presente articolo, compreso quanto previsto al comma 3, lettera b).”.

#### Art. 3

##### *Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001*

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 14

##### *Modalità di accesso*

1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:

a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;

b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;

d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;

e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a), tramite concorso pubblico, avviene previo espletamento:

a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003);

b) delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui

all'articolo 22 della presente legge e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.

5. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.”.

#### Art. 4

##### *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:

a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;

b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;

d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;

e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali.”.

#### Art. 5

##### *Inserimento dell'articolo 22 ter della legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:

“Art. 22 ter

*Utilizzo temporaneo di personale*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre pubbliche amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.
2. L'utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell'interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l'utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l'utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonché, previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale).
4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.”.

Art. 6

*Sostituzione dell'articolo 49  
della legge regionale n. 43 del 2001*

1. L'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 49

*Organismi indipendenti di valutazione*

1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce l'“Organismo indipendente di valutazione”, cui spettano:
  - a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
  - b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
  - c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.

2. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:

- a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;
- b) le indennità per i componenti, con riferimento a quanto previsto per analoghi organismi;
- c) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;
- d) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività.

4. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L'Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

5. La Giunta regionale istituisce un “Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale”, che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel presente articolo. L'Organismo di cui al presente comma, composto da tre esperti esterni, è individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3.

6. La costituzione e il funzionamento degli organismi di valutazione di cui al presente articolo non deve comportare aumenti di spesa rispetto al costo sostenuto per analoghi organismi, dal complessivo Sistema delle amministrazioni regionali nell'anno 2012.”.

Art. 7

*Sostituzione dell'articolo 52  
della legge regionale n. 43 del 2001*

1. L'articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

*Controlli interni e disposizioni  
in materia di prevenzione della corruzione*

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza

dell'attività amministrativa.

2. Ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.

3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.

4. La Regione può stipulare accordi con gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.”.

#### Art. 8

##### *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La disposizione non si applica ai direttori degli istituti e agenzie regionali individuati dall'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).”.

#### Art. 9

##### *Capacità assunzionale*

1. Nel rispetto dei limiti complessivi fissati per le assunzioni dalla legge statale, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i propri enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001 per assegnare ad essi parte della propria capacità assunzionale, come annualmente determinata.

2. All'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), in quanto ente di nuova istituzione, è consentita la capacità assunzionale necessaria a sostenerne l'adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui dall'articolo 9, comma 36, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### Art. 10

##### *Disposizioni finali*

1. La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e delle dotazioni organiche, può ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, con corrispondente incremento delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente, proporzionalmente alle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza.

2. Le misure di cui al comma 1 sono decise tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti regionali indicati all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001.

4. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli enti regionali soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

#### Art. 11

##### *Abrogazioni*

1. I commi 1 bis, 3 e 6 dell'articolo 15 e gli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogati.

2. L'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 1997 è abrogato.

3. L'articolo 33 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015. Primo provvedimento generale di variazione) è abrogato.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 20 dicembre 2013

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1674 del 19 novembre 2013, oggetto assembleare n. 4758 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 223 in data 21 novembre 2013;

- Assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 20/2013 del 2 dicembre 2013, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Luciano Vecchi;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2013, alle ore 16.37, atto n. 82/2013.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

(omissis)

3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001.».

### Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 2 - Ruoli organici del Consiglio e della Giunta

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.

2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.».

### Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Modalità di accesso

1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale avviene tramite:

- assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
- mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
- procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.

2. Le procedure di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono di norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.».

### Note all'art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso

1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14:

- i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;
- i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
- le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;
- i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti, indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso

(omissis)

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva:

a) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di

individuazione dei relativi membri, nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165 del 2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunità; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

b) i criteri di redazione dei bandi;

c) le procedure di selezione;

d) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove richiesta;

e) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.».

### Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 22 bis - Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna

1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.

2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.

4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dimissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.

5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.».

### Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 49 - Nucleo di supporto alla valutazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente un nucleo di supporto alla valutazione formato da almeno tre componenti, esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio individuano congiuntamente i compiti da attribuire al nucleo e le sue modalità di funzionamento.».

### Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo dell'articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 52 - Tipologia e finalità dei controlli

1. La Regione utilizza quali strumenti e metodologie di controllo interno:

- il controllo strategico, per coadiuvare la Giunta regionale nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e nella valutazione del grado di attuazione degli obiettivi strategici fissati;
- il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità della azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- la valutazione della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento

economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro e in particolare dall'articolo 47;

d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.»

#### Nota all'art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1, che concerne **Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione**, è il seguente:

«Art. 7 - Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i) bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.»

#### Nota all'art. 9

Comma 2

1) il testo del comma 36 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

(omissis)

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.»

#### Note all'art. 11

Comma 1

1) il testo dei commi 1 bis, 3 e 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso

(omissis)

1-bis. La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del comma 1 può avvenire anche mediante la modalità prevista dalla lettera b) dell'articolo 14 della presente legge.

(omissis)

3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.

(omissis)

6. La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.»

2) il testo dell'articolo 53 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 53 - Principi del sistema dei controlli

1. Le tipologie di controllo di cui all'articolo 52 devono essere affidate a strutture o a soggetti distinti.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano in dettaglio il sistema dei controlli interni.»

3) il testo dell'articolo 54 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 54 - Controllo strategico

1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attuazione del controllo strategico.

3. [I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici].

4. La Giunta elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico. ».

4) il testo dell'articolo 55 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 55 - Controllo di gestione

1. [Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria].

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. ».

5) il testo dell'articolo 56 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 56 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.

2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva. ».

Comma 2

6) il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 che concerne **Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 20 - Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici

1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) previsione di un compenso base da un minimo di Lire un milione ad un massimo di Lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

b) previsione di un compenso a candidato correlato:

1) alla qualifica dei posti messi a concorso;

2) al numero dei candidati esaminati;

3) alla complessità della procedura concorsuale.

2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di Lire ottocento ad un massimo di Lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

4. I compensi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.

5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.

6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.»

Comma 3

7) il testo dell'articolo 33 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40**

della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40

**in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 33 - Proroga delle graduatorie vigenti

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 luglio 2015.»